

stM

Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 11/02/2015

Spett.le Cliente

**Studio Tributario - Commerciale**

**Fabrizio Masciotti**

**Dottore Commercialista e Revisore Contabile**

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/41614250 fax 06/41614219

e-mail: [info@studiomasciotti.it](mailto:info@studiomasciotti.it)

**Oggetto**

***L'Agenzia delle Entrate, con la C.M. n. 1/E del 09/02/2015, ha individuato gli Enti Pubblici interessati dallo "split payment"***

*Fabrizio Masciotti*

*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065  
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

C o n s u l e n z a   c o n t a b i l e ,   f i s c a l e ,   s o c i e t a r i a   e   d e l   l a v o r o

Spettabile Cliente,

con la nostra circolare informativa n. 4 del 10/01/2015 via abbiamo già comunicato che la Finanziaria 2015 ha introdotto il **nuovo art. 17-ter del DPR n. 633/72**, prevedendo un innovativo metodo di versamento dell'IVA, **c.d. "split payment", per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici** che **"non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto"**.

In particolare, ricordiamo che, con **l'intento di contrastare l'evasione dell'IVA in sede di riscossione**, è previsto che tali soggetti saranno tenuti **"in ogni caso" a versare l'IVA agli stessi addebitata direttamente all'Erario** e non al fornitore (cedente/prestatore), entro termini e con modalità che saranno stabiliti da un apposito Decreto.

In altre parole, **dal 01/01/2015 viene "accreditato al fornitore il solo importo del corrispettivo pagato dalla Pubblica Amministrazione, al netto dell'IVA indicata in fattura. Tale imposta viene sottratta alla disponibilità del fornitore e accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall'Erario."**

Posto che l'art. 17-ter in esame non trova applicazione per le operazioni in cui l'Ente pubblico assume la qualifica di debitore d'imposta, lo "split payment" non può essere quindi applicato per gli acquisti di beni / prestazioni di servizi soggetti al reverse charge.

Si ricorda inoltre che **lo split payment**:

- **non interessa i lavoratori autonomi** (es. ingegneri, architetti, consulenti, ecc.);
- **non può essere applicato per gli acquisti di beni / prestazioni di servizi soggetti a reverse charge.**

#### **SOGGETTI INTERESSATI ALLO "SPLIT PAYMENT"**

**L'Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 1/E del 09/02/2015 ha individuato gli Enti Pubblici interessati dallo split payment**, chiarendo che, in considerazione della finalità perseguita dalla norma (arginare l'evasione da riscossione dell'Iva), l'individuazione degli Enti pubblici destinatari va effettuata sulla base di un'interpretazione "basata su valutazioni sostanziali di ordine più generale", rispetto all'analogo riferimento che disciplina(va) l'esigibilità differita dell'IVA.

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065  
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Al fine di individuare in modo più puntuale gli Enti pubblici destinatari dello split payment, “per ragioni di semplicità operativa e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori” è possibile avvalersi dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) consultabile al seguente indirizzo <http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php>.

A titolo esemplificativo possono ritenersi riconducibili all’ambito applicativo del metodo in esame gli Enti pubblici appartenenti alle categorie IPA di seguito indicate:

*Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliere universitarie, Policlinici e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (codice L8)*

*Aziende pubbliche di servizi alla persona (codice L34)*

*Aziende sanitarie locali (codice L7)*

*Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro Unioni regionali L35  
Città metropolitane (codice L45)*

*Comuni e loro consorzi e associazioni (codice L6)*

*Comunità Montane e loro Consorzi e Associazioni (codice L12)*

*Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (codice C11)*

*Istituti di istruzione statale di ogni ordine e grado (codice L33)*

*Istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM L43  
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale (codice C2)*

*Presidenza del Consiglio dei Ministri, ministeri e Avvocatura dello Stato (codice C1)*

*Province e loro consorzi e associazioni (codice L5)*

*Regioni, Province Autonome e loro consorzi e associazioni (codice L4)*

*Unioni di comuni e loro consorzi e associazioni (codice L18)*

*Università e Istituti di istruzione universitaria pubblici (codice L17)*

*Fabrizio Masciotti*

*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065  
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

### DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Lo split payment trova applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015".

Il nuovo metodo non si applica alle fatture emesse entro il 31.12.2014 con "IVA ad esigibilità differita", pagate dall'Ente pubblico dall'1.1.2015 (così come precisato dal MEF nel Comunicato Stampa n. 7 del 09/01/2015). Quindi per tali fatture l'IVA sarà corrisposta al fornitore.

Considerata l'**incertezza applicativa** della disposizione sopra esaminata, nella citata Circolare n.1/E l'Agenzia delle Entrate riconosce la **"salvezza" dei comportamenti tenuti dai contribuenti fino al 9.2.2015**. Infatti le eventuali violazioni commesse fino a tale data non saranno sanzionate

Ripetiamo quindi che per le operazioni effettuate nei confronti degli Enti Pubblici (come sopra individuati):

- l'imposta **diventa esigibile** (a debito) al pagamento della fattura da parte dell'Ente pubblico;
- in tale momento l'Ente pubblico non provvede al pagamento dell'IVA al cedente / prestatore, ma la **"splitta" in favore dell'Erario**.

| <u>Operazione</u>   | <u>Metodo applicato</u>   |
|---|---|
| <u>Operazioni fatturate nel 2014</u> a Enti Pubblici con Iva a esigibilità differita incassate entro oppure oltre il 31/12/2014 | Iva a debito in capo al fornitore (quindi <u>NON si applica lo Split payment</u> )  |
| <u>Operazioni fatturate nel 2015</u> a Enti Pubblici  | Iva a debito in capo all'Ente pubblico e in fornitore incassa solo l'imponibile (quindi <u>SI applica Split payment</u> ) |

### ASPETTI OPERATIVI

Gli adempimenti connessi all'applicazione delle nuove disposizioni sopra esaminate possono essere così sintetizzati:

- il **fornitore** emette la fattura (come di consueto) nei confronti dell'Ente pubblico

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065  
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

addebitando l'IVA a titolo di rivalsa ex art. 18, DPR n. 633/72;

- il **cliente** (Ente pubblico) effettua 2 distinti pagamenti (o meglio “splitta” il pagamento in 2), ossia:
  - a) **versa al fornitore il corrispettivo** della cessione di beni / prestazione di servizi (senza IVA);
  - b) **versa all'Erario l'IVA.**

L'IVA all'atto del pagamento della fattura non concorre alla determinazione del saldo della liquidazione periodica in capo al cedente / prestatore, in quanto il relativo versamento è effettuato direttamente all'Erario da parte dell'Ente pubblico.

#### Modalità di emissione della fattura da parte de Fornitore beni/servizi

Il soggetto che emette fattura all'Ente pubblico (addebitando l'IVA) deve annotare sulla fattura medesima che:

- *l'IVA è versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72;*
- *Operazione con “scissione dei pagamenti” DM 23.1.2015.*

#### Ente pubblico

Versa:

- al fornitore il corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA;
- all'Erario l'IVA.

#### Esempio

La Delta srl (soggetto mensile) ha emesso in data 10.2.2015 una fattura al Comune di Scandriglia (imponibile € 10.000). In fattura va evidenziato che l'IVA addebitata riduce il credito (debito per il Comune) da pagare.

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065  
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

**DELTA SRL**

Sede in .....

P.Iva .....

C.S. 10.000 i.v.

Spett.le

COMUNE DI SCANDRIGLIA

.....

**Fattura n. 1 del 10.1.2015**

Lavori di .....

|   |               |
|---|---------------|
| Imponibile  | 10.000        |
| IVA 22%   | 2.200         |
| Totale fattura  | 12.200        |
| <u>IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72</u> | <u>-2.200</u> |
| <b>Netto da pagare</b>                                | <b>10.000</b> |

*Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23.1.2015*

Si ipotizzi che il Comune paghi la fattura in data 31.3.2015. In tale occasione verserà alla Delta srl soltanto l'ammontare dell'imponibile (€ 10.000) e tratterà l'IVA (€ 2.200) che provvederà direttamente a versare all'Erario.

L'art. 2, comma 2, DM 23.1.2015 dispone espressamente che le fatture in esame vanno annotate nel registro delle fatture emesse / corrispettivi, "senza computare l'imposta ivi indicata nella liquidazione periodica"

**RIMBORSO CREDITO IVA**

Come sopra accennato l'applicazione del nuovo metodo "comprimendo" in capo al cedente / prestatore l'IVA a debito in sede di liquidazione periodica determina di conseguenza un aumento

*Fabrizio Masciotti*

*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065  
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

C o n s u l e n z a   c o n t a b i l e ,   f i s c a l e ,   s o c i e t a r i a   e   d e l   l a v o r o

dei saldi creditori nei confronti dell'Erario.

Per compensare tale situazione il Legislatore, a seguito della modifica dell'art. 30, comma 2, lett. a), DPR n. 633/72, ha previsto l'inclusione delle *operazioni in esame tra quelle che consentono il rimborso del credito IVA (annuale / trimestrale) in base al requisito dell'aliquota media*. Ai cedenti / prestatori cui si applica lo *split payment* è altresì riconosciuto il *rimborso del credito IVA "in via prioritaria"*, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni.

Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito.

***Dott. Masciotti Fabrizio***

*Fabrizio Masciotti*

*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065  
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it